



PIANO DI ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA) NELLE ZONE DI RESTRIZIONE I e II DELLA PROVINCIA DI POTENZA

La Peste suina africana (PSA) è una malattia virale, altamente contagiosa, sperimentalmente riproducibile, molto spesso letale, che colpisce suini e cinghiali ma non è trasmissibile all'uomo.

È caratterizzata da un vasto potenziale di diffusione e pertanto una eventuale epidemia di PSA sul territorio nazionale comporta pesanti ripercussioni sul patrimonio zootecnico suino, con danni ingenti sia per il comparto allevatorio: abbattimento obbligatorio degli animali malati e sospetti tali, blocco della commercializzazione comunitaria ed internazionale di animali vivi che per quello produttivo: dai Paesi infetti è vietato commercializzare prodotti a base di carne suina.

L'Organizzazione mondiale per la sanità animale ed il Nuovo Regolamento di sanità animale della Commissione Europea annoverano la PSA nella lista delle malattie denunciabili: qualunque caso, anche sospetto, deve essere denunciato all'autorità competente, come previsto già dal I Regolamento di polizia veterinaria – DPR n. 320 del 8.2.1954 art.1.

SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA IN REGIONE BASILICATA

Sulla scorta dell'attività di ricerca delle carcasse, dei referti analitici rinvenuti da carcasse di cinghiali ritrovati morti o deceduti a seguito di incidente stradale, tanto nelle Zone di restrizione quanto nel restante territorio regionale, è possibile affermare l'assenza di lesioni ascrivibili alla PSA.

Allo stesso modo, l'attività di controllo negli allevamenti suini, sia familiari che commerciali, svolta tanto nelle Zone di restrizione quanto nel restante territorio regionale consente di attestare sia l'assenza di sintomatologia che lesioni anatomopatologiche ascrivibili alla PSA.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – “Normativa in materia di sanità animale” e, in particolare, l'articolo 70 relativo agli animali selvatici che impone l'adozione di misure di prevenzione e controllo delle malattie a norma dell'art. 9;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2249 della Commissione del 16 dicembre 2021 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;

Regolamento Delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e in particolare:



- l'articolo 63, comma 1, laddove stabilisce che, in caso di conferma ufficiale di un focolaio in animali selvatici di una malattia che non si manifesta normalmente nell'Unione – categoria A – l'Autorità Competente può stabilire l'individuazione di una Zona Infetta al fine di prevenirne l'ulteriore diffusione;
- l'art. 64 che stabilisce le misure da applicare nella Zona Infetta tra cui: o *“l'esame post mortem degli animali selvatici che sono stati abbattuti con arma da fuoco o trovati morti, compreso, se necessario, un campionamento per esami di laboratorio”*; o l'attuazione di *“misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali colpiti e dalla Zona Infetta ad animali non infetti o agli esseri umani”*; o il divieto ai *“movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale di cui al Reg. delegato (UE) 2020/688 della Commissione”*; o la garanzia *“che tutti i corpi di animali selvatici morti delle specie elencate o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al Reg. (CE) n 1069/2009, indipendentemente dal fatto che gli animali siano stati abbattuti o trovati morti”*;
- l'art. 65 che stabilisce le misure supplementari da applicare nella “Zona Infetta” al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A, tra cui la Regolamentazione delle attività venatorie e delle attività all'aperto;

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Reg. di esecuzione (UE) 2021/605;

Regolamento. (UE) 2023/1799 della Commissione del 19 settembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste Suina Africana ed in particolare individua nel territorio della provincia di Potenza:

- la **Zona di Restrizione I** relativa ai Comuni di Abriola, Armento, Brienza, Calvello, Carbone, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Nemoli, Rivello, San Martino d'Agri, San Chirico Raparo, Sarconi, Sasso di Castalda, Spinoso, Trecchina, Viggiano;
- la **Zona di Restrizione II** relativa ai Comuni di Lagonegro, Grumento Nova, Moliterno, Paterno, Tramutola;

Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in particolare l'art. 18 in cui sono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria ed è demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza e l'art. 19, comma 1, che dispone che le Regioni possono vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia di determinate specie di fauna selvatica, per ragioni connesse alla consistenza faunistica o sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche, o per malattie e altre calamità;

D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134, “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;

D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136, “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa Regionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

Piano di sorveglianza ed eradicazione della Peste suina africana (PSA) per il 2023 elaborato dal Ministero della Salute e trasmesso alla Comunità Europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Reg. (UE) 2016/429;

Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici - Rev. n. 3- dicembre 2022” elaborato dal Ministero della Salute;

Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 5 del 31.08.2023, “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana”;

Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) 2023-2028” del 7 settembre 2023, a firma del Commissario Straordinario per la PSA



DGR 27.07.2022, n. 485, con cui la Regione Basilicata ha approvato il “PRIU – Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Basilicata per il quinquennio 2022/27” ed ha costituito il Nucleo Operativo Regionale per la lotta alla Peste Suina Africana”;

OPGR n. 5 del 02.06.2023 “Istituzione della Zona Infetta per Peste Suina Africana nel territorio dei Comuni di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno, Tramutola della regione Basilicata a seguito di conferma di casi di PSA accertati in carcasse di cinghiali nei comuni di Sanza e di Montesano sulla Marcellana”;

OPGR n. 9 del 11.10.2023 “Istituzione della Zona di Restrizione I e II per Peste Suina Africana nel territorio della Provincia di Potenza”.

DGR 27 ottobre 2023, n.667, Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana n. 5 del 31.08.2023, “Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana”. Costituzione Gruppi Operativi Territoriali Provinciali;

Determinazione Dirigenziale, n. 13BB.2023/D.01059 del 2.11.2023 “Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 5 del 31.08.2023, “Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana”. Assegnazione fondi alla ASP di Potenza per l'attività di distruzione carcasse di cinghiale nelle Zone di Restrizione II e I”;

Determinazione Dirigenziale, n. 14BH.2023/D.00428 del 6.12.2023 “OPGR n. 9/2023 - Trasferimento risorse in favore degli Ambiti Territoriali di Caccia n. 2 e 3 per attività di abbattimento nelle Zona di Restrizione I e II per la Peste Suina Africana della Provincia di Potenza”.

Decreto Ministeriale del 13 giugno 2023 avente ad oggetto “*Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica*” del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Art. 11-quaterdecies, comma 5, D. L. 30 settembre 2005, n. 203 coordinato con legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 dispone che “*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157*”;

CATENA DI COMANDO LIVELLO REGIONALE

A. Unità di Crisi Regionale: La DGR 20.10.2020, n. 714, avente ad oggetto: Linee guida vincolanti per il Controllo Ufficiale in materia di Sicurezza Alimentare e Sanità Animale in Regione Basilicata” ha istituito, tra i vari gruppi tematici, anche l'**Unità di Crisi Regionale** composta da:

- Dirigente dell'Ufficio Veterinario e Igiene degli Alimenti del Dipartimento Politiche della Persona
- Direttore dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata
- Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale della Basilicata
- Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ASP e ASM
- Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Salute e Benessere Animale ASP e ASM
- Direttori dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASP e ASM Direttori dei Servizi Veterinari Area A, B e C ASP e ASM
- Comandante del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute o loro delegati
- Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, si ritenga utile consultare

B. Nucleo Operativo Regionale per la lotta alla Peste Suina Africana: La DGR 27.07.2022, n. 485, avente ad oggetto: Legge 07.04.2022 n. 29 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”. Approvazione del "PRIU – Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Basilicata per il quinquennio 2022/27” e costituzione del Nucleo Operativo Regionale per la lotta alla Peste Suina Africana” con lo scopo di coordinare gli interventi del PRIU ed è costituito da



- Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Basilicata o suo delegato con funzioni di Coordinatore,
- Dirigente dell'Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agro-ambiente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o suo delegato,
- Dirigente dell'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'energia o suo delegato,
- Direttori dei Servizi Veterinari Area A, B e C dell'ASP e dell'ASM,
- Direttore Generale dell'IZS di Puglia e Basilicata o suo delegato,
- Direttore Sanitario dell'IZS di Puglia e Basilicata o suo delegato e dai Responsabili delle Sezioni Diagnostiche Provinciali di Potenza e Matera,
- Comandante Regione Carabinieri Forestale Basilicata o suo delegato,
- Comandante Carabinieri NAS o suo delegato,
- Comandanti Polizia Provinciale di Potenza e Matera o loro delegati,
- Presidenti ATC o loro delegati,
- Presidente ANCI o suo delegato,
- Amministrativo dell'Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare Veterinario con funzioni di segretario.

C. GOT: La DGR 27.10.2023, n. 667, avente ad oggetto: “Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana n. 5 del 31.08.2023, “Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana”. Costituzione Gruppi Operativi Territoriali Provinciali” ha individuato quali referenti Regionali nei GOT provinciali di Potenza e Matera i seguenti funzionari:

- Dott. Gerardo SALVATORE - Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona
- Dott.ssa Agnese LANZIERI - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
- Dott. Bernardino ANZIDEI - Direzione Generale Ambiente Territorio Energia

LIVELLO LOCALE

A. Unità di Crisi Locale:

Costituita dai Veterinari ASL, competenti per Territorio, in collaborazione con il personale dell'IZS di Puglia e Basilicata.

B. GOT Territoriale

ASP POTENZA

Dipartimento di Prevenzione Sanità e Benessere Animale	Dott. Vito Bochicchio
Territorio	
Area A	Dott.ssa Vincenza Tiri
Area B	Dott. Carmine Suanno
Area C	Dott. Roberto Botta

POLIZIA PROVINCIALE DI POTENZA

Dott. Pasquale Ricciardella
Dott.ssa Bruna Petruccelli

ENTI PARCO

Parco Nazionale del Pollino	Dott. Francesco Rotondaro
Parco Naturale del Vulture	Ing. Carlo Gilio
Parco Nazionale Appennino Lucano	Dott. Luciano Ferraro

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI CINGHIALI

La distribuzione geografica dei cinghiali è un *continuum* dal Nord al Sud Italia, mentre nella catena alpina vi sono ancora aree di discontinuità che verranno presto probabilmente colmate.



In Regione Basilicata, la stima più aggiornata del numero dei cinghiali al momento a disposizione è pari a **n. 88.600 unità**, derivante dai censimenti di cui alla seguente tabella:

REGIONE BASILICATA	NUMERO CAPI STIMATO
ATC n.1	12.500
ATC n.2	7.500
ATC n.3	7000
ATC "A"	4.000
ATC "B"	5.600
TOTALE 1	36.600

AREE PROTETTE

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO	28.000
PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO	11.000
PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO	4.000
PARCO REGIONALE MURGIA MATERANA	5.000
PARCO REGIONALE DEL VULTURE	4.000
TOTALE 2	52.000

TOTALE 1	36.600
TOTALE 2	52.000

TOTALE 1+2	88.600
-------------------	---------------

L'Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente attestato alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha individuato, sul territorio regionale di competenza, le aree più sensibili all'impatto causato dal cinghiale provvedendo alla costruzione della cartografia delle aree di rischio. L'Ufficio, inoltre, ha attivato una attività di monitoraggio che consentirà di definire le densità di popolazione del cinghiale sul territorio, nonché rilevare la presenza di animali morti, individuando quale referente il dott. Luciano Cristiano.

L'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia coordina l'attività delle Aree Protette interfacciandosi con le Province, i Parchi Regionali e Nazionali nel rispetto delle relative competenze monitorando l'attività di depopolamento individuando quale referente il dott. Bernardino Anzidei.

ZONE DI RESTRIZIONE I e II DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Il Regolamento (UE) 2023/1799 della Commissione del 19 settembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, nello stabilire misure speciali di controllo della Peste Suina Africana ha individuato nel territorio della

A. Provincia di Potenza:

- la **Zona di Restrizione I** relativa ai Comuni di Abriola, Armento, Brienza, Calvello, Carbone, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Nemoli, Rivello, San Martino d'Agri, San Chirico Raparo, Sarconi, Sasso di Castalda, Spinoso, Trecchina, Viggiano;
- la **Zona di Restrizione II** relativa ai Comuni di Lagonegro, Grumento Nova, Moliterno, Paterno, Tramutola;

B. Provincia di Salerno:

- la **Zona di Restrizione I** relativa ai Comuni di Piaggine, Morigerati, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano, Sala Consilina, Rofrano, Valle Dell'angelo, Torre Orsaia, San Giovanni a Piro, Vibonati, San Rufo, Roccagloriosa, Laurito, Roscigno, Futani, Sapri, Polla, Ispani, Montano Antilia, Novi Velia, Laurino, Cannalonga, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Corleto Monforte, Campora, San Pietro al Tanagro, Sacco, Torraca, Sant'Angelo a Fasanella, Santa Marina, Sant'Arsenio, Atena Lucana, Bellosguardo, Alfano
- la **Zona di Restrizione II** relativa ai Comuni di Sassano, Casaletto Spartano, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo, Sanza, Padula, Caselle in Pittari.



Al fine di assicurare interventi efficaci ed efficienti si è ritenuto necessario che la Regione Basilicata e la Regione Campania adottassero una strategia comune di intervento, nel rispetto del Piano Straordinario e delle particolarità di ogni singolo territorio, nei comuni lucani e campani compresi nelle Zone di Restrizione.

A tale scopo sono stati fatti diversi incontri, tenutisi sia in presenza che da remoto, tra le Unità di Crisi Regionali e Locali della Basilicata e della Campania affrontando le problematiche che investono i singoli territori con l'obiettivo di condividere gli interventi per la sola **“Azione Strategica 2: Depopolamento specie cinghiale tramite cattura e abbattimento”** che impatta prioritariamente sulla gestione del cinghiale selvatico.

Al termine dei lavori è stato condiviso il documento redatto dal gruppo di lavoro interregionale che ha esaminato, nelle Zone di Restrizione, le strategie comuni da adottare cominciando dall'**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

- Superficie,
- Presenza di aree protette,
- Numero allevamenti ed impianti di macellazione, centri di raccolta e centri di lavorazione della selvaggina,
- Operazioni di depopolamento con Bioregolatori,
- Smaltimento carcasse comprese procedure di interrimento in loco nelle Zone di Restrizione,

per poi disciplinare

- **PRELIEVO DELLA SPECIE CINGHIALE**

- Prelievo selettivo e controllo da appostamento fisso (Zona I e II),
- Girata (Zona I e II),
- Braccata (Zona I),
- Strumentazione, Tempi e orari
-

- **MODALITÀ GESTIONE DEL CINGHIALE VIVO**

- Modalità di cattura (recinti, gabbie)

- **INCENTIVI ECONOMICI**

Attività di abbattimento: richiamando, allo scopo, i documenti Comunitari (Cofinanziamento) e prevedendo la possibilità di una partita di giro dei fondi comunitari direttamente alle Regioni interessate e che hanno correttamente rendicontato i cinghiali selvatici femmine abbattute.

Il Piano Straordinario del 7 settembre 2023, a firma del Commissario Straordinario per la PSA prevede l'adozione di n. 6 Azioni Strategiche così distinte:

- **Azione Strategica 1:** Ricerca attiva di carcasse e monitoraggio epidemiologico per verificare la distribuzione e l'andamento dell'epidemia di PSA,
- **Azione Strategica 2:** Depopolamento specie cinghiale tramite cattura e abbattimento,
- **Azione Strategica 3:** Applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini,
- **Azione Strategica 4:** Installazione di barriere fisiche che delimitino la zona infetta e limitino la circolazione degli animali potenzialmente infetti,
- **Azione Strategica 5:** Corretta gestione dei rifiuti finalizzata ad impedire ai suini selvatici di trovare fonti di sostentamento nei pressi dei centri urbani e degli allevamenti di suini,
- **Azione Strategica 6:** metodi alternativi di contenimento della specie.

AZIONE STRATEGICA 1

Ricerca attiva di carcasse e monitoraggio epidemiologico per verificare la distribuzione e l'andamento dell'epidemia di PSA

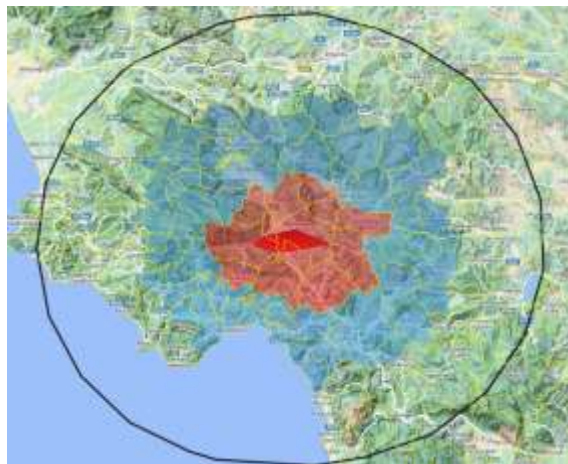
Al fine di consentire un'efficace ricerca attiva delle carcasse e relativo monitoraggio epidemiologico tutto il territorio della regione Basilicata è stato suddiviso in celle di Km² 1.



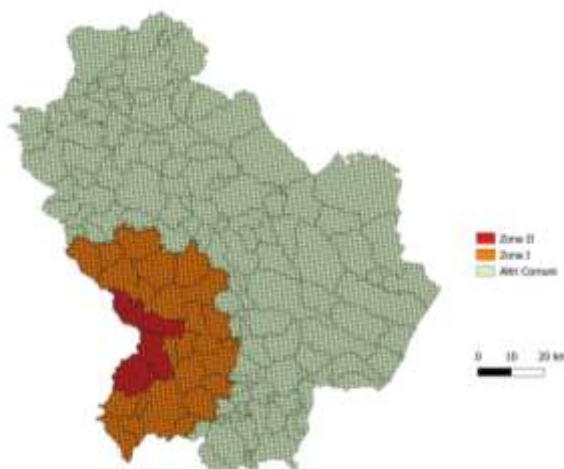
Mappa Regione Basilicata



Mappa Regione Basilicata e Regione Campania: Zona di Restrizione II e I



Mappa Regione Basilicata: Zona di Restrizione II e I



La ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici sarà svolta dando priorità alle aree più perimetrali delle Zone di Restrizione II e I, con ricerca in senso centripeto monitorando, in particolare, quelle aree in cui non sono ancora



state riscontrate carcasse, applicando lo schema operativo di cui al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste Suina Africana in Italia per il 2023 nonché alle relative linee guida.

La ricerca attiva delle carcasse sarà effettuata da:

- operatori con cani molecolari (ENCI),
- CC Forestali, Protezione Civile,
- cacciatori, selecontrollori, bioregolatori,
- personale delle Aree Protette, delle Associazioni, delle Pro Loco, della Polizia Municipale, delle FFOO
- fruitori del bosco,

previa adeguata formazione ed informazione sulle modalità di segnalazione e di gestione delle carcasse di cinghiali.

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

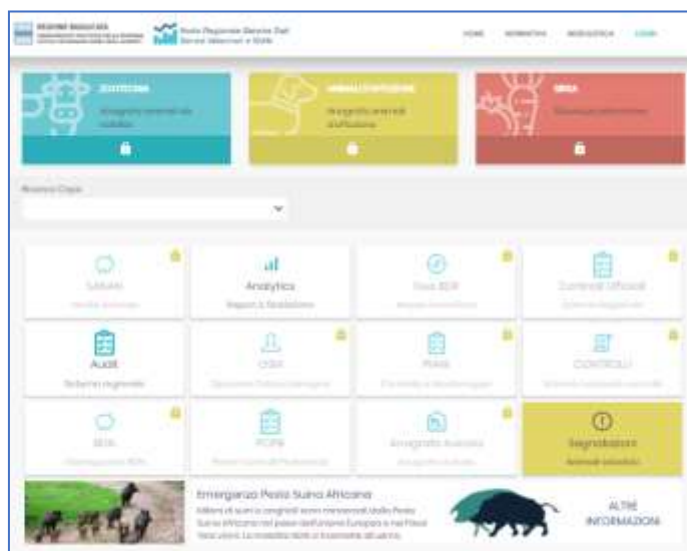
La segnalazione delle carcasse di cinghiali potrà esser fatta con diverse modalità:

1. Utilizzo dell'App **"Xcaccia"** che permette di tracciare sia l'attività di ricerca che la georeferenziazione della carcassa di cinghiale. A tal fine, l'Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente ha affidato alla Società XCaccia il servizio monitoraggio della PSA che ha permesso a tutti coloro che sono muniti di porto di armi l'utilizzo di tale applicativo. Inoltre, è stata prevista la possibilità di utilizzo, in forma gratuita, anche ad altre figure.

L'Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha, poi, implementato una modalità di trasferimento automatico mediante un file *excel* dei dati da Xcaccia a SINVSA (Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti), evitando un'ulteriore imputazione da parte di personale sia velocizzando l'operazione di input che evitando possibili errori.

Inoltre, laddove non sia possibile tale trasferimento automatico il file *excel* predisposto viene implementato dall'operatore regionale con tutte le informazioni richieste per il successivo caricamento dei dati in SINVSA.

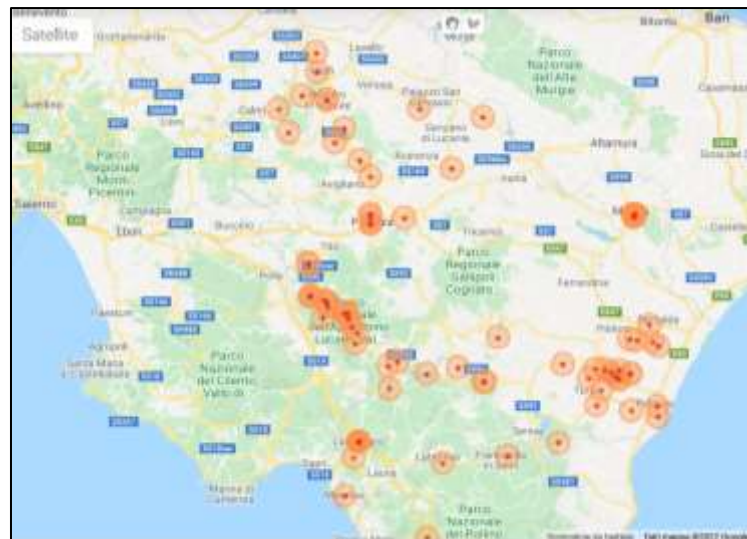
2. Utilizzo dell'applicativo **"Segnalazioni"** di cui alla Home Page della Banca Dati Regionale (<https://bdr.rete.basilicata.it>), accessibile da tutti e senza la necessità di scaricare un'applicazione. Tale applicativo permette di segnalare l'avvistamento di un cinghiale o di una carcassa. L'utilizzo è stato reso obbligatorio per i cinghiali vittime di incidenti stradali.



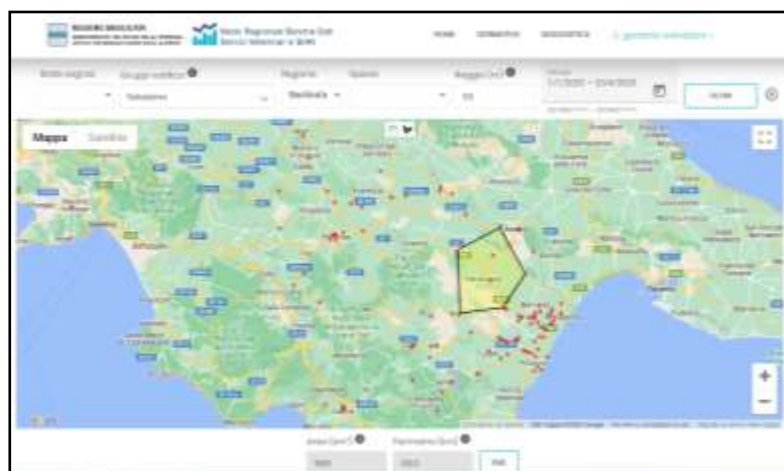
L'applicativo è gratuito e di libero accesso; di seguito **le Modalità di caricamento dati**:



Nella sezione non pubblica, a cui si accede con credenziali, il Servizio Veterinario valuta la congruità delle segnalazioni e può visualizzare, su mappa, eventuali focolai negli allevamenti suini, definendo la Zona Infetta ed il perimetro della stessa.



Inoltre, è possibile tracciare le aree perimetrali qualora l'infezione venga diagnosticata in uno o più cinghiali selvatici



I dati delle segnalazioni dei capi rintracciati morti, **esclusi gli incidentati** devono essere inseriti nel foglio *Excel* e poi travasati in SINVA.



3. **Segnalazione telefonica** al Servizio Veterinario dell'ASP di Potenza, i cui operatori sono rintracciabili all'indirizzo *web*: <https://www.aspbasilicata.it/servizi-per-i-cittadini/reperibilita-dipartimenti/>. In tale sezione è presente il calendario mensile dei vari veterinari.

INDICATORI

a. Corsi di formazione utilizzo applicativi Xcaccia e Segnalazioni

- Numero corsi programmati/numero corsi effettuati
- Numero celle inserite nella Zona Restrizione I/numero celle ispezionate almeno una volta

L'obiettivo è effettuare, almeno n. 2 corsi/anno

Ricerca carcasse

- Numero celle della Zona Restrizione II/numero celle ispezionate almeno una volta
- Numero celle della Zona Restrizione I/numero celle ispezionate almeno una volta

L'obiettivo è monitorare, almeno una volta con cadenza quindicinale, tutte le celle delle Zone di restrizione I e II

b. Carcasse rinvenute

- Numero celle ispezionate nella Zona Restrizione II/numero carcasse rinvenute
- Numero celle ispezionate nella Zona Restrizione I/ numero carcasse rinvenute

L'obiettivo è testare per PSA tutte le carcasse rinvenute.

AZIONE STRATEGICA 2:

Depopolamento della specie cinghiale tramite cattura e abbattimento

AREE DI INTERVENTO

Al fine di raggiungere l'obiettivo del depopolamento della specie cinghiale, così come previsto

- dalla nota interministeriale del 21.04.2021 (80% della popolazione stimata), è stato adottato (DGR n. 485/2021) un piano quinquennale che prevede un depopolamento progressivo dei capi fino al raggiungimento dell'80%, secondo il seguente schema: numero capi stimati (88.600)/numero capi da abbattere (70.880), con abbattimenti del 30% equamente distribuiti nell'arco di 5 anni: 2023/2027 fino ad una popolazione stimata di 17.720 capi e per il **2023 prevede l'abbattimento di 26.580 capi**

Anno	Numero totali capi	Percentuale	Numero capi da abbattere	Capi residui
	88.600	80	70.880	17.720
2023	88.600	30	26.580	62.020
2024	62.020	30	18.606	43.414
2025	43.414	30	13.024	30.390
2026	30.390	30	9.117	21.273
2027	21.273	30	6.382	14.891

- dal **Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa)** e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023 – 2028” trasmesso dal Commissario Straordinario per la PSA, giusta nota 0001329 del 18.10.2023-CSPSA-MDS-P che ha indicato in **27.000 i capi complessivi da abbattere (2023).**

NB: Considerato lo scarto minimo tra il valore indicato per l'anno 2023 nel PRIU (26.580) e quello definito dal Piano straordinario (27.000), si ritiene opportuno assegnare la differenza di 420 capi alle Zone di Restrizione II e I e (Vedasi Tabella)



ANNO 2023		
TERRITORIO VENABILE	Numero Capi Stimato	Numero capi da Abbattere 30%
ATC n. 1	12.500	3750
ATC n. 2*	7.500+420	2.376
ATC n. 3*	7000	2100
ATC "A"	4.000	1200
ATC "B"	5.600	1680
TOTALE	37.020	11.400

Attività nei Parchi Regionali e Nazionale nel 2024 (1° anno di applicazione)

ANNO 2024		
	Numero Capi Stimato	Numero al 30 %
Parco Nazionale del Pollino*	28.000	8400
Parco Nazionale Appennino Lucano*	11.000	3300
Parco regionale Gallipoli Cognato	4.000	1200
Parco regionale Murgia Materana	5.000	1500
Parco regionale del Vulture	4.000	1200
TOTALE	52.000	15600

DEPOPOLAMENTO NELLE ZONE DI RESTRIZIONE II e I TRAMITE CATTURA E ABBATTIMENTO

A seguito della conferma di Peste Suina Africana (PSA) accertata in carcasse di cinghiali nel comune di Sanza (SA) e Montesano sulla Marcellana (SA), al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia anche in considerazione della vicinanza dei territori campani e lucani, è stata istituita la "Zona Infetta", comprendente il territorio dei comuni di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno e Tramutola giusta OPGR n. 5/2023 e successivamente, a seguito dell'emanazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1799 della Commissione del 19 settembre 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste Suina Africana, sono state individuate le seguenti

ZONE DI RESTRIZIONE NELLA PROVINCIA DI POTENZA

Zone di restrizione II comprendente i Comuni di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno, Tramutola

Zone di restrizione I - comprendente i Comuni di Abriola, Armento, Brienza, Calvello, Carbone, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Nemoli, Rivello, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Spinoso, Trecchina, Viggiano

INQUADRAMENTO TERRITORIALE





SUPERFICI

Regione	Restrizione I	Restrizione II	Sup. (ha)
Basilicata	165.681	35.299	200.980
Campania	113.461	53.257	166.718
totale	279.142	88.556	367.698

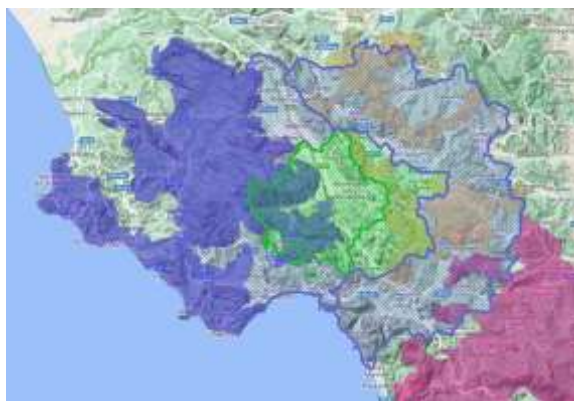
AREE PROTETTE INTERESSATE

Basilicata

- Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese
- Parco Nazionale del Pollino

Campania

- Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
- Riserva Naturale Foce Sele-Tanagro



Le aree protette interessano una porzione importante delle zone di restrizione, rispettivamente il 44% della Zona 1 ed il 47% della Zona 2, le quali ricadono per la Regione Campania nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e per la Regione Basilicata nel Parco Nazionale del Pollino e dell'Appennino Lucano - Val d'Agri – Lagonegrese.

In queste aree l'attività di controllo faunistico sulla specie cinghiale non si effettua ad eccezione dei parchi nazionali del Pollino e del Cilento.

I capi annui abbattuti sono stati per il Parco del Pollino circa 1.600 e per quello del Cilento meno di 1000 esemplari; tuttavia, tale controllo appare del tutto inadeguato in termini di organizzazione e di prelievo per gestire l'espansione del cinghiale.

Regione	Restrizione I		Restrizione II		Sup. totale
	Sup. (ha)	% sul totale	Sup. (ha)	% sul totale	
Basilicata					
PN AL Val d'Agri	44.068	26,60	17.579	49,80	61.647
PN Pollino	8.011	4,84	-		8.011
Campania					
PNCVDA	69.548	61,30	23.569	44,26	93.207
RNR Foce Sele-Tanagro	745	0,66	814	1,53	1.559
TOTALE	121.702	43.59	41.962	47,38	163.664

Le aree di restrizione I e II sono caratterizzate da una estesa copertura boschi oltre che da range altitudinali che vanno dal livello del mare fino a lambire i 2000 m s.l.m.



Le aree boscate rappresentano il 60% del territorio sia nella zona I che in zona II (Corine LandCover 2018).



ALLEVAMENTI

Zone di restrizione I

Abriola, Armento, Brienza, Calvello, Carbone, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Nemoli, Rivello, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Spinoso, Trecchina, Viggiano

Zone di restrizione II

Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno, Tramutola

ZONA RESTRIZIONE	Stabilimenti familiari	Stabilimenti Commerciali
ZONE II	26	1
ZONE I	222	27

2.1 - Operazioni di depopolamento con Bioregolatori e smaltimento carcasse comprese procedure di interrimento in loco Aree Zone Restrizione

Il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028” propone per le regioni Basilicata e Campania rispettivamente, tra prelievo e controllo, 27.000 e 38.000 capi suddivisi secondo la tabella sottostante:

Regione	Proposta di piano di prelievo per la caccia in braccata, girata e a singolo (art. 18, lett. d) L. n. 157/92	Proposta di piano di prelievo per la caccia di selezione (art. 11- quaterdecies, c.5, L.n. 248/2005)	Proposta di piano di Prelievo per il controllo (art. 19, c.2, e art. 19- ter, L. n. 157/92; art. 11 c.4 e art. 22 c.6, L n. 394/91	PROPOSTA DI PIANO DI PRELIEVO COMPLESSIVO
Basilicata	15.000	6.000	6.000	27.000

NB: Per quanto riguarda le zone di restrizione I e II, l’obiettivo è il depopolamento della popolazione di cinghiale senza limiti quali-quantitativi ma raggiungendo almeno le percentuali indicate.



MODALITÀ DI INTERVENTO CACCIA e CONTROLLO

PRELIEVO SELETTIVO E CONTROLLO DA APPOSTAMENTO FISSO (Zona I e II)

Il prelievo selettivo ed il controllo da appostamento fisso sono attuati da Coadiutori/Cacciatori formati ivi compresi i Bioregolatori in forma singola ed esclusivamente da appostamenti fissi. Non è ammessa la cerca.

La Regione, la Provincia, l'Ente Gestore dell'Area Protetta (Parchi) e/o l'ATC, per quanto di propria competenza, **autorizza ogni intervento**, utilizzando anche l'applicativo Xcaccia, **specificando data, area e partecipanti**. L'abbattimento da appostamento può essere praticato esclusivamente con fucile a canna rigata di calibro non inferiore 7 mm o a 270 millesimi di pollice e dotato di ottica di puntamento.

Per casi particolari e verificata l'inefficacia dell'intervento, può essere autorizzato il **foraggiamento attrattivo** nei pressi del punto di sparo.

In conformità alla nota ISPRA 11687 del 16 febbraio 2016 il foraggiamento artificiale:

- dovrà essere realizzato con mais o altresì escludendo scarti alimentari ed altri rifiuti;
- non potrà essere superiore a 2 punti per km²;
- la quantità di foraggio da utilizzare in ogni sito è fissata in 1 kg di mais da granella per giorno;
- dovrà essere prontamente sospeso in concomitanza con la fine dell'intervento.

GIRATA (Zona I e II)

La girata potrà essere praticata, **nell'ambito della caccia di selezione**, da un gruppo di **bioregolatori** composto da un numero variabile da quattro a otto, compreso il conduttore, fino ad un massimo di tre cani limiere.

La Regione, la Provincia, l'Ente gestore dell'Area Protetta (Parchi) e/o l'ATC, per quanto di propria competenza, **autorizza** ogni intervento, utilizzando anche l'applicativo Xcaccia, specificando data, area e partecipanti. Ogni gruppo di girata è coordinato da un responsabile per i rapporti con l'Ente.

La girata si attua in aree di estensione limitata con caratteristiche ambientali (zone boscate o ampiamente cespugliate) tali da non permettere la piena osservabilità degli animali ed il prelievo da punti fissi non garantisce risultati soddisfacenti in termini di efficacia.

Durante l'azione di controllo l'area deve essere delimitata nei punti di accesso con appositi cartelli informativi, posti da partecipanti e rimossi al termine della giornata. Nella girata possono essere utilizzate armi a canna liscia non superiore ai 12 mm o con fucile a canna rigata, quest'ultime di calibro non inferiore 7 mm o a 270 millesimi di pollice. Non possono essere autorizzate azioni di girata che coinvolgano contemporaneamente più gruppi in aree adiacenti tra di loro.

BRACCATA (Zona I)

Forma di prelievo collettiva maggiormente diffusa, praticata da squadre di caccia composte da un **minimo di 10 cacciatori** con l'ausilio di un alto numero di cani guidati dai canai cui spetta il compito di stanare i cinghiali e indirizzarli verso i cacciatori appostati (poste). Si effettua in aree medio-grandi prestabilite, assegnate fisse o a rotazione alle diverse squadre. Efficace nelle aree boschive, ha la caratteristica di favorire l'aggregazione dei cacciatori organizzati in squadre.

NB: In considerazione della situazione epidemiologica tuttora in fase di definizione, si ritiene opportuno ricorrere a tale forma di prelievo solo in casi eccezionali, partendo dall'area periferica della Zona di Restrizione I e con andamento centripeto.

STRUMENTAZIONE, TEMPI e ORARI

In linea con il **Decreto 13 giugno 2023** *“Adozione del piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica”* per il prelievo selettivo a caccia e in controllo sono ammessi nelle zone di restrizione I e II strumenti di attenuazione del rumore, a immagine termica, a infrarossi o a intensificazione di luce, eventualmente dotate di telemetro laser o con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari). Per il prelievo e controllo selettivo è ammesso l'intervento da tre ore prima dell'alba a tre ore dopo il tramonto.



Prelievo selettivo e controllo possono essere realizzati tutto l'anno. Per la caccia in braccata si prevede di estendere l'azione delle squadre fino al 30 di marzo.

Per la girata con tre cani si prevede di estendere l'attività fino al 31 di marzo e dal 1° settembre al 31 dicembre, mentre dal 1° aprile al 31 agosto è possibile l'impiego di un solo cane.

SICUREZZA

Tutte le attività di prelievo devono essere effettuate nel massimo rispetto della sicurezza.

Le condizioni di sicurezza sono valutate preventivamente già nella fase di individuazione degli appostamenti e durante l'esercizio venatorio.

È fatto obbligo dell'uso di gilet/abbigliamento ad alta visibilità.

Nelle aree a ridosso di centri abitati vanno privilegiate le catture; in casi eccezionali, di comprovata necessità, l'intervento diretto da appostamento fisso è consentito con al massimo tre coadiutori o realizzato dal personale di vigilanza in modo da garantire la massima sicurezza per l'incolumità umana, previo Ordinanza Sindacale.

ZONA I

Caccia

- È consentita la caccia in braccata nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'all.1 dell'Ordinanza Commissariale n. 5/2023 e dell'OPG della Regione Basilicata n. 9/2023 nelle aree individuate dalla Regione/AAITCC e assegnate a singole squadre per l'intera stagione venatoria.
- È consentita la girata tramite i bioregolatori come previsto dall'art. 3 punto vii. dell'ordinanza commissariale n. 5 e dell'OPG della Regione Basilicata n. 9/2023.

Per la Braccata si prevede la sua applicazione in controllo nelle Aree protette di ogni ordine e grado. Per la braccata si prevede di estendere l'attività fino al 31 di marzo e dal 1° settembre al 31 dicembre.

Controllo

Ai sensi dell'OPG della Regione Basilicata n. 9/2023, le misure previste dai piani di depopolamento del cinghiale (PRIU e Piano Straordinario 2023 - 2025) si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello e, in deroga all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nelle zone boscate e di pascoli i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai fini della eradicazione della peste suina africana fino alla completa e definitiva eliminazione della malattia sono consentite le catture, la selezione ed il controllo con le metodologie previste nell'ambito dei piani di cui sopra.

La girata è praticata nelle zone georeferenziate con un numero di bioregolatori formati da 4 a 10 e con l'uso massimo di tre cani.

L'attività di **controllo faunistico effettuata, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/92**, sulla specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 dell'ordinanza ed alle linee guida operative di cui all'Allegato 3.

In aggiunta alle norme indicate nell'Ordinanza Commissariale n. 5 del 24.08.2023 si prevede:

1. l'estensione della braccata fino al 31 marzo;
2. la possibilità, d'intesa con l'Ente gestore delle aree protette, di ricorrere alla braccata in specifiche aree boscate;
3. di effettuare il prelievo tramite caccia di selezione, controllo selettivo e cattura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo diverse indicazioni dall'analisi del rapporto tra sforzo e prelievo.

ZONA II

In esecuzione dell'OPGR di Basilicata n. 9/2023 la Modalità di esecuzione della Caccia al cinghiale viene svolta nel seguente modo: nella **Zona di Restrizione II è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori) di qualsiasi tipologia e specie.**

È vietata l'attività venatoria collettiva nei confronti del cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia nelle attività di addestramento venatorie, purché nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'Allegato n. 4 alla Ordinanza Commissariale n. 5/2023.



L'attività venatoria può essere svolta con non più di tre cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA GESTIONE DEL CINGHIALE

L'attività di gestione faunistica effettuata, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/92, sulla specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 all'Ordinanza Commissariale n. 5/2023.

Sono consentiti il prelievo selettivo e la girata che devono avvenire attraverso misure che non determinino o almeno riducano al minimo la movimentazione di cinghiali.

La girata è praticata nelle zone georeferenziate con un numero di bioregolatori formati da 4 a 8 e con l'uso massimo di tre cani.

Le attività di abbattimento selettivo tramite girata possono essere svolte anche di notte, da veicolo e con l'utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento da parte dei bioregolatori.

CONTROLLO

Le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire attraverso le misure più incisive possibili, ma comunque che determinino una scarsa movimentazione di cinghiali abbattimento tramite girata e battuta con l'uso massimo di tre cani per cacciatore, abbattimento selettivo anche notturno da veicolo, utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento.

CATTURE

Per ogni intervento di cattura sono individuati:

- un responsabile per la gestione amministrativa individuato nel personale del GOT;
- un veterinario di riferimento indicato dall'ASL;
- l'affidatario o altro soggetto individuato di cattura che gestirà le operazioni di montaggio, foraggiamento, controllo, cattura, traslocazione degli animali.

Il foraggiamento sarà strettamente funzionale all'attivazione del chiusino e adeguato al contesto ambientale. Per adescare i cinghiali dovrà essere utilizzato preferibilmente mais in granella.

Le spese di foraggiamento e di gestione della trappola sarà a carico dell'affidatario che potrà disporre, in maniera autonoma (autoconsumo o cessione a CLS), degli animali catturati.

Il chiusino dovrà essere, dal momento dell'attivazione, controllato almeno due volte al giorno (alba e tramonto) o attraverso dispositivi a distanza.

In caso di cattura l'affidatario informa tempestivamente il responsabile e il veterinario dell'ASL di riferimento e mette in atto le procedure di abbattimento degli animali.

L'intervento si considera concluso quando per almeno 10 giorni non esistono tracce di consumo del foraggio con restituzione della trappola perfettamente funzionante.

Cattura accidentale di altre specie

Qualora nella trappola siano catturati esemplari di specie diverse dal cinghiale, dovranno essere liberati immediatamente e annotati sul registro dell'intervento. Nel caso di cattura incidentale di canidi devono essere immediatamente avvisati i servizi veterinari dell'ASL di competenza che procederà secondo quanto previsto per legge.

UNITÀ TERRITORIALI PER IL PRELIEVO SELETTIVO E CATTURE

Le unità minime di intervento per catture e prelievo selettivo sono costituite da celle di 1 kmq che corrispondono alle stesse utilizzate per il monitoraggio passivo delle carcasse e contraddistinte da un numero unico identificativo e dal suffisso **"B"** per la Basilicata e **"C"** per la Campania.

RECINTI DI CATTURA/GABBIE

L'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, nel 2018, ha approvato con DGR 730/2018 il Programma INNGREENPAF: Infrastruttura verde fruizione e sostenibilità – D.G.R. 1546/2016; D.G.R. 223/2018: Modifiche. ammissione a finanziamento dell'operazione "Attuazione di buone pratiche per il contenimento della presenza del



cinghiale (Sus scrofa) nei territori delle aree protette della Basilicata a salvaguardia degli habitat della rete natura 2000” e approvazione schema di atto integrativo all’accordo” con il quale si è previsto di erogare ai 5 parchi presenti in Basilicata, la somma di € 100.000 per l’implementazione della filiera cinghiale, consistente nel realizzare gabbie per la cattura dei cinghiali e avvio della relativa filiera.

Indicatori di efficacia per la verifica di attivazione dei recinti/gabbie di cattura e dei capi catturati

- Numero gabbie attivate/numero distribuite
- Numero capi catturati /numero gabbie attivate

IDENTIFICAZIONE CARCASSE DEI SUINI SELVATICI

Per ogni capo abbattuto l’operatore deve apporre, immediatamente dopo l’abbattimento e comunque prima del trasporto, al tendine di Achille la fascetta inamovibile fornita dagli Enti e/o ACT territorialmente competenti.

La fascetta deve esser riportata, anche con pennarello indelebile, le seguenti informazioni: Sigla dell’Ente Parco/ATC e numero progressivo (CINQUE CIFRE):

DENOMINAZIONE	SIGLA	N. Progressivo
Parco Nazionale del Pollino	PNP _o	000000
Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese	PNAL	000000
Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane	PRGC	000000
Parco della Murgia Materana	PMMa	000000
Parco Naturale Regionale del Vulture	PRV _u	000000

DENOMINAZIONE	SIGLA	N. Progressivo
AMBITO Territoriale di Caccia 1 Potenza	ATC 1	000000
AMBITO Territoriale di Caccia 2 Potenza	ATC 2	000000
AMBITO Territoriale di Caccia 3 Potenza	ATC 3	000000
AMBITO Territoriale di Caccia A Matera	ATC A	000000
AMBITO Territoriale di Caccia B Matera	ATC B	000000

FASE TRANSITORIA – Fino all’esaurimento delle scorte è consentito l’utilizzo delle modalità in essere di approvvigionamento e distribuzione dei mezzi identificativi, purché siano riportate le informazioni di cui sopra.

ATTI AMMINISTRATIVI

L’operatore è tenuto a compilare apposita scheda in triplice copia (Mod. 2 giusta DGR 842/2021) quale documento di accompagnamento.

DISTRUZIONE CARCASSE

Procedura di gestione, campionamento e smaltimento delle carcasse di suini selvatici: L’attuale emergenza epidemiologica per Peste Suina Africana impone una ricerca attiva ed un controllo sistematico di tutte le carcasse di cinghiali morti, anche incidentati, sul territorio regionale, con l’adozione in tutte le fasi della loro gestione, delle misure di biosicurezza atte ad evitare la diffusione del virus, come disposto dall’Ordinanza del Commissario n. 5/2023 Misure di controllo ed eradicazione della PSA e dal Piano nazionale di Sorveglianza ed eradicazione per la Peste Suina Africana (PSA) per l’anno 2023. Tanto anche alla luce della attuale situazione epidemiologica nazionale che impone l’esecuzione di attività di sorveglianza nelle aree del territorio nazionale libere dall’infezione ed attività di eradicazione nelle aree in cui la malattia è presente. Ritenendo rilevante il rischio di ulteriori incursioni del virus sia per contiguità, sia attraverso il “fattore umano”, sul territorio continentale indenne è indispensabile innalzare il livello della sorveglianza passiva sia nelle popolazioni di suini selvatici che domestici. In particolare, si rende necessario consolidare il sistema nazionale di allerta precoce per PSA, migliorare le azioni di sorveglianza passiva, avviare strategie a medio-lungo termine per la gestione della popolazione di cinghiali, rafforzare il sistema di biosicurezza negli allevamenti suinicoli e proseguire le attività di comunicazione/informazione/formazione degli stakeholders ed azione di sensibilizzazione nei confronti della popolazione come affissione di cartelli con le indicazioni basilari, compreso n. cellulare ASM, rivolte a cittadini ed operatori all’ingresso di parchi, area



naturalistiche, aree pic-nic, ecc. al fine di incentivare le segnalazioni, nonché informazioni sul sito aziendale ASM/ASP.

Gestione della segnalazione di rinvenimento.

Le segnalazioni della presenza di qualsiasi suino selvatico rinvenuto morto (per cause ignote o in caso di incidente stradale) oppure moribondo in zone urbane, periurbane, boschive, possono essere effettuate da qualsiasi cittadino, in particolare cacciatori, escursionisti, forze dell'ordine in servizio (es. Carabinieri Forestali).

La segnalazione può essere effettuata seguendo:

- **la modalità ordinaria:** le segnalazioni possono essere effettuate da chiunque rinvenga esemplari di suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente il Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente per via telefonica, sul sito ASP sono indicate al link "Servizi Veterinari" nella sezione Peste Suina Africana tutte le modalità di segnalazione, le precauzioni da adottare etc;
- **con applicativo: Xcaccia e/o segnalazioni in BDR**

Le persone che, a qualsiasi titolo, collaborano alla gestione della carcassa:

Sopra i vestiti devono indossare materiali monouso (calzari, camici e guanti), che al termine del loro utilizzo devono essere messi in un sacco di materiale resistente, e correttamente smaltiti nel circuito dei rifiuti NON riciclabili (indifferenziato);

Al termine dell'intervento devono farsi la doccia, cambiarsi d'abito, e disinfettarsi le mani; prima del loro riutilizzo, gli indumenti smessi devono essere lavati in lavatrice a 90°C;

Nelle 72 ore successive all'intervento, non devono frequentare aziende di allevamento in cui sono detenuti suini e/o cinghiali e non devono praticare l'esercizio della caccia

Il Servizio Veterinario che riceve la segnalazione inviterà il segnalante ad attendere il SV invitandolo a non abbandonare il sito di rinvenimento.

In caso contrario il SV provvederà a dare indicazioni dettagliate circa le precauzioni da adottare e precisamente l'astenersi dal toccare, manipolare o spostare l'animale salvo diversa indicazione dell'Autorità Competente stessa per evitare eventuali diffusione di patogeni e per consentirne una corretta georeferenziazione da parte del Servizio Veterinario ASL;

Sulla base delle segnalazioni, il servizio veterinario della ASL localmente competente coordina il sopralluogo e l'attività di campionamento. È in ogni caso necessario assicurare un'adeguata raccolta di informazioni che consenta al veterinario ufficiale di decidere se inviare i campioni al laboratorio per le analisi di screening legate al piano di sorveglianza passiva o se sussistano elementi clinici, anatomopatologici o epidemiologici che richiedano la notifica del sospetto di PSA e l'adozione delle conseguenti misure previste dal Manuale delle emergenze.

Gestione della segnalazione da parte del SV competente per territorio.

Il SV che riceve la segnalazione provvede ad acquisire le seguenti informazioni, fondamentali al fine della prosecuzione dell'intervento utilizzando la scheda disponibile sul sistema informativo SINVSA :

- Numero di cinghiali trovati morti (o moribondi)
- Tipologia di sintomi o lesioni riscontrate
- Condizioni generali del ritrovamento ed eventuali correlazioni epidemiologiche
- Coordinate geografiche del rinvenimento

e provvede ad avvisare la ditta per lo smaltimento

Inoltre, il SV, non appena ricevuta la segnalazione, si attiva immediatamente per verificarne la fondatezza e provvede a:

- contattare l'IZS competente per territorio;
- garantire che il campionamento della carcassa avvenga correttamente e secondo le adeguate misure di biosicurezza;
- programmazione del trasporto del campione e il relativo inserimento dei dati nel sistema informativo SINVSA. È opportuno ricordare che i casi sospetti devono essere notificati anche nel sistema SIMAN.



ATTIVITÀ PRELIMINARE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEL SOPRALLUOGO:

Il Dirigente Veterinario dovrà sempre verificare, prima dell'intervento, che il KIT a disposizione e dovrà assicurare la seguente dotazione minima:

- Tute di III categoria
- Guanti
- Occhiali, visiere
- Sacchi per esumazione biodegradabili e impermeabili dove diporre la carcassa
- Disinfettante con nebulizzatore;
- Calzature dedicate esclusivamente alle operazioni di ricerca;
- Cambio di indumenti;
- Sacchi grandi per riporre gli indumenti utilizzati durante la ricerca e, separatamente, le scarpe;
- Bacinella per la disinfezione delle suole delle scarpe prima di riporle in un sacco chiuso. A casa è consigliabile una ulteriore disinfezione.
- Kit campionamento

Attività in carico alla ditta recupero/smaltimento:

- accesso al sito di rinvenimento con automezzo autorizzato e personale formato ed addestrato;
- non eseguire alcuna operazione o prendere iniziative in assenza del servizio veterinario;
- eseguire ogni operazione su disposizione e sotto il diretto controllo veterinario;
- rimozione della carcassa in condizioni di biosicurezza;
- conferimento della carcassa al sito di stoccaggio o direttamente all'impianto di distruzione;

Attrezzature e materiali che la Ditta aggiudicataria deve assicurare:

- pompe a pressione per disinfezione;
- soluzione disinfettante
- DPI
- attrezzature per la rimozione (argano, gru, carrelli ecc.)

MODALITÀ

Il recupero della carcassa deve essere effettuato con un mezzo attrezzato al recupero dotato di verricello e contenitori mobili che preservino l'involucro a tenuta stagna in cui è conservata la carcassa.

E' sempre necessario rimuovere eventuali residui organici e disinfettare tutti gli attrezzi e i materiali utilizzati nonché mezzi di trasporto. Il prelievo degli organi target verrà effettuato nel punto di raccolta o sul posto e successivamente smaltita tramite incenerimento. Nel caso in cui la carcassa si trovi in luoghi particolarmente impervi, per il suo recupero si suggerisce di richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e/o della Protezione Civile.

Per ogni intervento di trasporto in luogo diverso da quello del ritrovamento, la carcassa deve essere avvolta con un sacco impermeabile, per evitare la dispersione di fluidi organici. Le porzioni dei mezzi eventualmente utilizzati per lo spostamento della carcassa (cassoni di autocarri, motocarri, rimorchi agricoli, benne di escavatori) al termine del loro utilizzo devono essere lavate e disinfettate con prodotti efficaci nei confronti del virus della Peste Suina Africana.

Le carcasse dei cinghiali aventi un peso inferiore ai 20 kg di peso devono essere rimosse e convogliate direttamente presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Una volta avvenuto il recupero il SV provvederà a prelevare in biosicurezza il campione da inviare all'IZS competente per territorio

Gli organi target da prelevare sono di seguito elencati in ordine di priorità di scelta:

- a) Milza
- b) Rene
- c) Linfonodi
- d) Sangue



- e) Tonsille
- f) Osso lungo
- g) Carcassa intera

Ai fini della sorveglianza passiva la milza è da considerarsi l'organo di elezione nelle carcasse fresche e le ossa lunghe in quelle in avanzato stato di decomposizione o disidratazione.

Il SV competente per territorio – attraverso le procedure individuate nel proprio ambito territoriale – provvede a far pervenire il campione all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio nel più breve tempo possibile. I campioni devono essere accompagnati da relativa scheda di prelievo estratta dal SINVSA correttamente compilata o altra scheda contenente tutte le informazioni da inserire tempestivamente in SINVSA. L'IZS provvede senza indugio ad inviare i campioni al CEREP per i test di conferma. Il CEREP prende in carico i campioni ed esegue i test virologici e/o sierologici per confermare o escludere il sospetto di PSA secondo quanto previsto dal manuale di diagnostica.

Le carcasse devono essere stoccate in container refrigerato o altro luogo idoneo, in attesa di essere smaltite in impianti preposti.

Qualora le carcasse si trovino in luoghi difficilmente accessibili, si procede al prelievo direttamente sul campo, della milza, adottando le idonee misure di pulizia e disinfezione dell'area, ivi inclusi la messa in sicurezza della carcassa (utilizzando di calce viva) per limitare il rischio di diffusione della malattia e l'interramento nel rispetto del Regolamento sopracitato.

Laddove le condizioni del ritrovamento non consentano lo spostamento dell'animale deceduto, sempre nel rispetto delle procedure previste dalle Autorità competenti, si procede all'interramento in loco, al limite nelle immediate vicinanze. L'interramento deve avvenire nel rispetto delle misure atte a garantire il completo sotterramento delle carcasse (1 mt di suolo di copertura, per un volume complessivo di terra smossa pari al triplo del volume della carcassa da interrare), previo aspersione di calce viva sulla carcassa o ad altre procedure che comunque garantiscano l'inaccessibilità dei resti biologici potenzialmente contaminati.

In caso di segnalazione di suini selvatici in difficoltà da parte dei Centri di recupero animali selvatici (CRAS), gli stessi hanno obbligo di contattare immediatamente i Servizi Veterinari ai fini dell'abbattimento, esecuzione dei test diagnostici e smaltimento delle carcasse.

LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE PUÒ AVVENIRE TRAMITE:

1. **TRASFERIMENTO** in impianto autorizzato ai sensi del Reg. CE 1069/09;
2. **INTERRAMENTO** in luogo idoneo (ad es. assenza di falde, sorgenti etc.) e nel rispetto delle misure atte a garantire il completo sotterramento delle carcasse (1 mt di terriccio di copertura, per un volume complessivo di terra smossa pari al triplo del volume della carcassa da interrare) cospargendo la carcassa di calce viva; se la carcassa deve essere trasportata in luogo diverso da quello del ritrovamento, la medesima deve essere avvolta con un telo/sacco impermeabile, per evitare la dispersione di fluidi organici. I cassoni di autocarri, motocarri, rimorchi agricoli, benne di escavatori, pneumatici/cingoli utilizzati per lo spostamento della carcassa o l'intero mezzo, a giudizio del medico veterinario, al termine del loro utilizzo devono essere lavati e disinfettati con prodotti efficaci nei confronti del virus della Peste Suina Africana: ad es. una soluzione di Soda Caustica al 2%.

Il Personale che, a qualsiasi titolo, collabora nella gestione della carcassa:

- Non deve essere detentore di suini o cinghiali, né praticare l'esercizio della caccia;
- Sopra i vestiti devono essere indossati i DPI monouso in dotazione (calzari, camici, tute e guanti), che al termine del loro utilizzo devono essere messi in un sacco di materiale resistente, e correttamente smaltiti;
- Al termine dell'intervento deve fare la doccia, cambiare abito, e disinfettare le mani; prima del loro riutilizzo, gli indumenti utilizzati nell'intervento devono essere lavati in lavatrice a 90°C;
- Nelle 72 ore successive all'intervento, non deve frequentare aziende di allevamento in cui sono allevati suini.



INCENTIVI ECONOMICI

Ai sensi della Decisione della Commissione C (2018) 2315 sono previsti incentivi economici per l'abbattimento dei cinghiali nelle Zone di Restrizione e fino ad un raggio di 50 km da un focolaio di infezione.



Basilicata

Abriola, Accettura, Albano di Lucania, Aliano, Anzi, Armento, Avigliano*, Balvano, Baragiano*, Bella*, Brienza, Brindisi Montagna, Calciano*, Calvello, Calvera, Campomaggiore, Cancellara*, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Chiaromonte*, Cirigliano, Colobrano*, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Garaguso*, Gorgoglione, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Muro Lucano*, Nemoli, Noepoli*, Oliveto Lucano, Paterno, Picerno, Pietrapertosa, Pignola, Potenza*, Rivello, Roccanova, Rotonda, Ruoti*, San Chirico Nuovo*, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese*, San Martino d'Agri, San Mauro Forte*, San Severino Lucano, Sant'Angelo Le Fratte, Sant'Arcangelo*, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise*, Spinoso, Stigliano*, Teana, Terranova di Pollino*, Tito, Tolve*, Tramutola, Trecchina, Tricarico*, Trivigno, Tursi*, Vaglio Basilicata*, Vietri di Potenza, Viggianello, Viggiano (* **Comuni interessati parzialmente**)

STIMA DEL NUMERO DI CAPI DA DEPOPOLARE

ZONA	RESTRIZIONE I	RESTRIZIONE II	TOTALE
Parco Nazionale Appennino Lucano	1.200	350	1.550
Parco Nazionale del Pollino	900	-	900
ATC 2*	2.376	-	2.376
ATC 3	-	1200	1200
TOTALE	4.476	1.550	6.026

Indicatori di efficacia per la verifica degli abbattimenti e degli incentivi:

1. Numero capi abbattuti / numero capi programmati
2. Numero femmine pagate / numero femmine abbattute
3. Numero maschi pagati / numero maschi abbattuti
4. Numero capi pagati / numero capi distrutti

Al fine di favorire l'attività di depopolamento, si ritiene necessario far riferimento al documento "WORKING DOCUMENT SANTE/2021/10502 Guidelines for the Union co-funded programmes of eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for the years 2021-2022" ed in particolare al

ANNEX I: MEASURES TO BE FUNDED BY DISEASE WITH THEIR UNIT COST¹² OR REAL COSTS WITH A CEILING¹³ di seguito riportato



ALLEGATO E: MISURE DA FINANZIARE PER MALATTIA CON IL LORO COSTO UNITARIO 0.1
COSTI REALI CON UN MASSIMO 0.1
Gruppo I

Peste suina africana

Costo ammissibile	Descrizione	Costo unitario o al 100%	Costi reali con un tetto massimo del 100%	Commenti
(a) Campionamenti	Animali destinati a campioni	Costi dettagliati nell'Allegato B		
	Cinghiali vaccinati (sarti) campioni - sorveglianza attiva ¹⁴	€10,00		
	Informazione ed elevamento di cinghiali morti o vaccinati ¹⁵ per ulteriori campionamenti, analisi e trasmissione istantaneamente sicuro da parte dell'AF	€10,00		
	Cinghiale morto o vaccinato ¹⁶ campione, compreso la consegna del campione al C.A.	€20,00		
	Restituzione istantaneamente sicuro di cinghiali morti o vaccinati ¹⁷	€40,00		I cinghiali devono essere compensati prima di essere restituiti al modo sicuro
(b) Test	Test ELISA, test PCR, isolamento dei virus (test strategici)	Costi dettagliati nell'Allegato B		
	Test dell'immunoelettroforesi (IFT)		€35	
(c) Servizi di assistenza per giustificazioni	Compensi di sensibilizzazione			Compensi di sensibilizzazione: - Educatore - acquisto di servizi per la stampa di opuscoli e materiali; - acquisto di materiali educativi; - acquisto di prodotti e manutenzione di questi materiali, televisori e materiali; - acquisto di servizi per l'organizzazione di incontri di sensibilizzazione per la parte interessata (veterinari, agricoltori, cacciatori, enti di gestione forestale, magazzini professionali) (personale, digressi, ecc.)
	Acquisto di disinfectanti per prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie			
	Caccia selettiva alle femmine di cinghiale adulto e subadulto ¹⁸		€100	

¹⁴ Animali abbattuti perché presentavano segni sospetti di PSA.

¹⁵ Cinghiali morti da malattia nel paese rispetto delle pratiche di biosicurezza; questa misura è ammissibile in un raggio di 50 km da un caso o un focolaio di PSA.

¹⁶ Caccia di massimo livello ragionevole; questa misura è ammissibile in un raggio di 50 km dal confine dell'area infetta.

NB: Per le note¹⁴ e ¹⁸ si rimanda alla relazione scientifica dell'EFSA: EFSA Journal 2020;18(1):5996

¹⁷ Decisione della Commissione C (2018) 2315

¹⁸ Costi reali con un massimo del 100% in massima del 100% dell'importo massimo che può essere cofinanziato dall'UE per determinati costi ammissibili. I costi reali con un massimo sono reali massimizzati quando i dati disponibili non consentono di calcolare il costo unitario nelle basi dei criteri stabiliti nella

Decisione della Commissione C (2018) 2315 (sul costo unitario).

Per alcune categorie di costi ammissibili non sono stati stabiliti né costi unitari né costi reali con un tetto massimo. Il costo di queste misure sarà cofinanziato come costo reale, come presentato dallo Stato membro.

¹⁴ Applicabile in aree non recentemente infette, ossia dove la PSA è presente da più di un anno e la sorveglianza passiva è stata effettuata per almeno un anno (si vedano le linee guida finanziarie per ulteriori dettagli/condizioni).

ABBATTIMENTO:

Nelle **Zone di Restrizione II e I** si prevede di abbattere almeno **4950** capi di cui **3.217** femmine e **1.733** maschi per un importo complessivo pari ad **€ 212.840,00** (160.850,00 femmine e 51.990,00 maschi)

NB: I cinghiali abbattuti nel territorio compreso tra il limite esterno della Zona di Restrizione I fino ad un raggio di 50 km saranno indennizzati una volta rendicontati al Ministero della Salute secondo il dispositivo della Decisione della Commissione UE 2018/2315.

DISTRUZIONE

Si ipotizza la distruzione del **30%** dei capi abbattuti (**4950**) pari a **1485** carcasse per un importo complessivo di **€ 118.800,00** (80 * 1485)

INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ Zona I e II	€ a capo
Bioregolatori/Selecontrollori	
Abbattimento femmina adulta	€ 50,00
Abbattimento maschio adulto	€ 40,00
Abbattimento giovane-subadulto	€ 30,00
Abbattimento piccolo (lattonzolo o striato)	€ 10,00
Ditta Smaltimento	
Distruzione Carcasse	€ 80,00



RIEPILOGO ATTIVITÀ DI DEPOPOLAMENTO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA 27.000

TERRITORIO VENABILE			SUDDIVISO TRA		
ANNO 2023	Numero Capi Stimato	Numero capi da Abbattere 30%	Territorio libero	Zona Restrizione II	Zona Restrizione I
ATC n. 1	12.500	3750	3750	-	-
ATC n. 2*	7.500+420	2.376	-	-	2.376
ATC n. 3*	7000	2100	-	2.100	-
ATC "A"	4.000	1200	1200	-	-
ATC "B"	5.600	1680	1680	-	-
TOTALE	37.020	11.400	6.630	2.100	2.376

Parchi Regionali e Nazionali			SUDDIVISO TRA		
ANNO 2023	Numero Capi Stimato	Numero 30 %	Territorio Libero	Zona II	Zona I
Parco Nazionale del Pollino*	28.000	8400	7.500	-	900
Parco Nazionale Appennino lucano*	11.000	3300	1.750	350	1.200
Parco regionale Gallipoli Cognato	4.000	1200	1200	-	-
Parco regionale Murgia Materana	5.000	1500	1500	-	-
Parco regionale del Vulture	4.000	1200	1200	-	-
TOTALE	52.000	15600	13.150	350	2.100

		SUDDIVISO TRA	
ANNO 2023	Numero 30 %	Numero Capi Gabbia	Numero Capi Selecontrollo
Parco Nazionale del Pollino*	8400	3900	4500
Parco Nazionale Appennino lucano*	3300	2100	1200
Parco regionale Gallipoli Cognato	1200	870	30
Parco regionale Murgia Materana	1500	900	600
Parco regionale del Vulture	1200	870	330
TOTALE	15.600	8.640	6.960



NB:

Al fine di poter beneficiare degli incentivi legati agli abbattimenti dei capi nelle Zone di Restrizione è fatto obbligo di utilizzare durante le operazioni di depopolamento l'applicativo Xcaccia o altra metodica individuata dall'Ente competente che consenta di tracciare il percorso (coordinate geografiche), al fine di incrementare anche l'attività di ricerca delle carcasse di cinghiali morti. Il mancato tracciamento determina la NON corresponsione degli incentivi.

2.2 Filiera alimentare della selvaggina

La normativa vigente prevede che nelle Zone di Restrizione II ed I, laddove non sia possibile sottoporre la carcassa a trattamento termico (Zona II) e/o ad Autoconsumo (Zona I), la stessa deve essere distrutta.

Tuttavia, il Ministero della Salute, con nota avente ad oggetto: "Peste suina africana (PSA) – richiesta di parere

MODALITÀ TERRITORIO VENABILE			SUDDIVISO TRA	
ANNO 2023	Numero Capi Stimato	Numero capi	Attività venatoria	Selecontrollo
		30%	70%	30%
ATC n. 1	12.500	3750	3.294	456
ATC n. 2*	7.500	2250	1.530	720
ATC n. 3*	7000	2100	1.380	720
ATC "A"	4.000	1200	540	660
ATC "B"	5.600	1680	1.080	600
TOTALE	36.600	10980	7824	3156

inerente le autorizzazioni in deroga alle movimentazioni di carni fresche di cinghiali abbattuti in zona di restrizione I", acquisita al protocollo regionale al n. 257700 del 7.12.2023, ha consentito in deroga l'utilizzo di carni fresche di cinghiali in Zona di Restrizione I. Tale deroga dovrebbe favorire l'abbattimento dei capi e la filiera alimentare.

Al fine di favorire l'attivazione della filiera, l'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, nel 2018, ha approvato con DGR 730/2018 il Programma "INNGREENPAF: Infrastruttura verde fruizione e sostenibilità – D.G.R. 1546/2016; D.G.R. 223/2018: Modifiche. ammissione a finanziamento dell'operazione "Attuazione di buone pratiche per il contenimento della presenza del cinghiale (*Sus scrofa*) nei territori delle aree protette della Basilicata a salvaguardia degli habitat della rete natura 2000" e approvazione schema di atto integrativo all'accordo" con il quale si è previsto di erogare ai 5 parchi presenti in Basilicata, la somma di € 100.000 per l'implementazione della filiera cinghiale, consistente nel realizzare gabbie per la cattura dei cinghiali e avvio della relativa filiera.

La Regione con DGR n. 653 del 23 settembre 2020 ha approvato un progetto pilota per la realizzazione di una filiera delle carni di cinghiale lucano e successivamente gli atti per l'individuazione e l'affidamento del servizio.

Gli obiettivi dell'attività progettuale, di durata triennale, sono stati:

- Realizzare un processo produttivo innovativo della risorsa carne da fauna selvatica;
- Migliorare la qualità igienico sanitaria delle carni di cinghiale;
- Valorizzare e promuovere la carne di cinghiale lucano nonché i relativi prodotti e sottoprodotti.

La filiera ha previsto il ritiro di un numero minimo di capi non inferiore, per il primo anno, a 2.000, per il secondo anno a 3.000, per il terzo anno a 4.000 capi e per gli anni successivi al terzo non meno di 5.000 capi annui nonché la lavorazione, trasformazione e commercializzazione degli stessi; i capi ritirati sono stati per almeno il 70% derivanti dai piani di gestione.

L'incremento numerico del cinghiale richiede un rafforzato impegno nella gestione faunistica della specie, la cui presenza deve essere contenuta entro densità compatibili con l'uso ottimale del territorio.

Per queste motivazioni la Regione, d'intesa con i Sindaci del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Programma Operativo Val d'Agri-Melandro-Sauro-Camastra, intende realizzare il "Progetto per la fornitura di



servizi integrati per la gestione dell'emergenza causata dall'eccessivo numero della popolazione della specie cinghiale (*Sus scrofa*)” al fine di raggiungere l'obiettivo di ridurre, in un breve-medio periodo, la pressione faunistica del cinghiale e rafforzare la filiera dei prodotti trasformati di carne di cinghiale certificata a “marchio lucano”.

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto sono in corso le procedure si fa fronte con lo stanziamento dell'importo totale di 3.000.000,00 euro.

AZIONE STRATEGICA 3

Applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini

3.1 - Attivazione di misure per l'incremento della biosicurezza negli allevamenti suini

Per un efficace controllo del territorio utile sia in caso di prevenzione sia in caso di emergenza, è necessario conoscere lo stato delle aziende suine relativamente ai livelli di biosicurezza adottati.

A questo scopo le aziende suinicole sono classificate, sulla base del rischio, in due categorie:

- **aziende non commerciali o familiari:** i suini sono tenuti solo per la fase di ingrasso e sono destinati all'autoconsumo; né gli animali vivi né i prodotti suini vengono movimentati all'esterno dell'azienda.
- **aziende commerciali** (aziende da riproduzione e azienda da ingrasso): aziende che movimentano suini da vita e da macello e trasportano i prodotti suini al di fuori dell'azienda.

Le aziende allo stato brado o semi-brado, sia commerciali che familiari, possono detenere i suini all'aperto in modo temporaneo o permanente solamente nel rispetto delle misure di biosicurezza attestate dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.

L'espletamento di detta attività viene effettuato utilizzando le apposite check-list rese disponibili nel sistema Classyfarm (www.classyfarm.it).

In considerazione del numero limitato sia di allevamenti commerciali che familiari insistenti nel territorio delle Zone di Protezione I e II, della costante presenza del Servizio Veterinario delle ASP di Potenza negli allevamenti suini, sulla scorta di una situazione epidemiologica favorevole tanto sul versante campano quanto su quello lucano, si ritiene opportuno, al momento, non prevedere alcuna azione obbligatoria di depopolamento negli allevamenti suini.

Tale scelta è supportata dal particolare periodo dell'anno che vede la macellazione familiare, per la quale sono state date opportune indicazioni con nota regionale, prot. n. 248708 del 28.11.2023, esser eseguita in gran parte delle strutture di tale tipologia.

A tal fine, il Servizio Veterinario deve procedere alla verifica della applicazione delle misure di biosicurezza nella **Zona di Restrizione II e I** provvedendo a

- a. **aggiornare** il censimento di tutte le aziende, sia commerciali che familiari, che detengono suini ed aggiornare immediatamente la Banca dati Regionale (BDR) con tutte le informazioni aziendali (geolocalizzazione, orientamento produttivo) e anagrafiche degli animali (numero capi presenti e movimentazione);
- b. **verificare** la tempistica delle macellazioni familiari e, una volta macellati i capi, provvedere al blocco di nuove introduzioni;
- c. **individuare**, congiuntamente con le forze di polizia ove richiesto, ogni struttura non registrata in BDR che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, suini compresi cinghiali;
- d. **verificare**, congiuntamente con le forze di polizia ove richiesto, la presenza di suini detenuti a scopo non commerciale (c.d. pet pigs) e prescrivere ai proprietari l'adozione di adeguate misure di biosicurezza tese ad evitare ogni potenziale contatto con suini selvatici e altra sorgente di contaminazione diretta o indiretta col virus della PSA;
- e. **programmare ed attuare** in via prioritaria per gli allevamenti allo stato brado e semibrado, ove non rispettate le misure di biosicurezza, la macellazione immediata degli animali presenti negli allevamenti suinicoli sia commerciali che familiari destinati alla produzione di alimenti e vietare il ripopolamento degli allevamenti stessi;
- f. **informare e formare** gli stakeholders (allevatori e veterinari aziendali/libero professionisti) sulla corretta gestione delle misure di biosicurezza e di obblighi informativi nei confronti del Servizio Veterinario



competente qualora si riscontri anche la **SINGOLA MORTALITÀ** di un capo nell'allevamento. A tal fine si ribadisce l'obbligatorietà da parte del veterinario aziendale/libero professionista di informare il Servizio Veterinario competente per territorio e gli eventuali esami necroscopici e/o di laboratorio devono esser eseguiti **obbligatoriamente** presso le sedi dell'IZS di Puglia e Basilicata.

NB: Si precisa che la mancata osservanza di tali obblighi (lett. f) comporta il blocco, da parte della ASP, di ulteriori movimentazioni e l'inibizione al ripopolamento. Le eventuali movimentazioni in uscita saranno autorizzate previo apposita dichiarazione di impegni da parte dell'OSA al rispetto di tali obblighi.

Tale comunicazione deve esser inoltrata all'Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare per eventuali controlli in BDR,

Indicatori di efficacia

Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza:

- Programmazione effettuata entro i termini previsti (SI, NO).
- Numero di check list effettuate/numero di check list previste.

Informazione/Formazione

- Corsi programmati/corsi effettuati

NB: La partecipazione alla formazione per la corretta applicazione delle misure di biosicurezza è da intendersi obbligatoria oltre che per gli allevatori anche per i Medici Veterinari liberi professionisti e dipendenti ASL.

3.2 - Apertura di punti di macellazione designati, centri di lavorazione selvaggina, centri di raccolta, case di Caccia (struttura non riconosciuta e non registrata)

Ad oggi sono attivi nelle Zone di Restrizione I e II della Provincia di Potenza:

ZONA RESTRIZIONE	Impianti macellazione designati*	Centri Raccolta Selvaggina	Centri lavorazione selvaggina
ZONE II	1	1	1
ZONA I	6	1	5

- case di Caccia: non è possibile effettuare un censimento in quanto trattasi di strutture al momento non registrate e né riconosciute.

***Sono in fase di realizzazione n. 2 Impianti di Macellazione**

La Direzione Generale Agricoltura ha assegnato agli ATC un contributo di € 100.000,00 per l'attivazione di Centri Raccolta della Selvaggina. Nelle Zone di Restrizione I e II sono presenti n. 2 ATC di cui l'ATC 3 in toto e l'ATC 2 parzialmente.

Indicatori di efficacia per la verifica di attivazione dei punti macellazione designati, centri di lavorazione selvaggina, centri di raccolta e case di caccia:

- Numero macelli attivi/numero macelli designati.
- Numero macelli attivi/numero centri di lavorazione selvaggina attivati.
- Numero centri di raccolta programmati/ Numero centri di raccolta attivati.
- Numero case di Case di Caccia censite (presa atto comunicazione).

3.3 - Formazione e informazione

Gli **obiettivi generali** della formazione nelle Zone di Restrizione I e II hanno il fine di fornire un'adeguata conoscenza della situazione epidemiologica, di aumentare la consapevolezza del rischio di introduzione dell'infezione negli allevamenti familiari e commerciali e di precisare i ruoli svolti ai diversi livelli nell'ambito delle attività del piano con lo scopo di migliorare la preparazione nel riconoscere i sintomi riferibili alla PSA.



L'Ufficio Prevenzione Sanità umana, Veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona provvede all'implementazione di un programma di formazione ed aggiornamento, che contempli attività teoriche e pratiche, rivolte ai Servizi Veterinari dell'ASP di Potenza ed a tutte le figure professionali che, a diverso titolo e livello, risultano coinvolte nella gestione della PSA.

A tale scopo la Regione e l'ASP di Potenza, in collaborazione con l'IZS di Puglia e Basilicata, provvederanno ad organizzare:

- a. **n. 2 giornate di aggiornamento** da realizzarsi nel corso dell'anno 2024, rivolta ai componenti del Gruppo di Lavoro regionale per la PSA di cui alla DGR n. 482/2022 ivi compresi i referenti dei GOT di cui alla DGR n. 667/2023,
- b. **n. 1 corso teorico-pratico**, con simulazione, da realizzarsi nel 2024. Alla fine del corso verrà redatto un report in cui si evincano i punti di forza e le criticità emerse durante l'esercitazione,
- c. **n. 2 eventi formativi / divulgativi nell'anno 2024** destinato alle diverse categorie professionali a vario titolo coinvolte incentivando, tra l'altro, l'acquisizione della qualifica di **Bioregolatore** frequentando il corso FAD predisposto dal CNR per le Pesti attestato all'IZS dell'Umbria e delle Marche.
- d. **n. 1 Evento formativo per i Parchi** destinato agli operatori degli stesi ed agli stakeholders.

Inoltre, è prevista la Predisposizione e Divulgazione di **materiale informativo** ai Comuni, Parchi, strutture ricettive e di ristorazione site nelle Zone di restrizione I e II.

Indicatori di efficacia

- Formazione:

1. Programmazione attività di formazione (SI, NO).
2. Numero di eventi formativi programmati (a, b, c, d) / numero di eventi formativi effettuati (a, b, c, d) / anno.

- Materiale informativo:

1. Redazione materiale informativo (SI, NO).
2. Numero di Comuni, Parchi e strutture di ristorazione presenti/numero di Comuni, Parchi e strutture di ristorazione forniti di materiale.

AZIONE STRATEGICA 4

Installazione di barriere fisiche che delimitino la zona infetta e limitino la circolazione degli animali potenzialmente infetti

Al momento non è prevista l'installazione delle barriere fisiche in considerazione dell'assenza di distretti suinicoli di particolare importanza.

AZIONE STRATEGICA 5

Corretta gestione dei rifiuti finalizzata ad impedire ai suini selvatici di trovare fonti di sostentamento nei pressi dei centri urbani e degli allevamenti di suini

5.1 – Comunicazione ai portatori di interesse

- a. Predisposizione e Divulgazione di materiale informativo ai Comuni, Parchi, strutture ricettive e di ristorazione con priorità ai Comuni siti nelle Zone di restrizione

Indicatori di efficacia per la Comunicazione:

- Programmazione attività di formazione (SI, NO).
- Numero di eventi formativi programmati/numero di eventi formativi effettuati/anno.

5.2 – Gestione dei rifiuti

Spetta ai Comuni

- a. assicurare l'integrità della recinzione delle discariche,
- b. ottimizzare il posizionamento dei cassonetti;
- c. predisporre una recinzione intorno ai cassonetti dei rifiuti e/o procedere alla raccolta dei rifiuti (umido) nelle ore pomeridiane al fine di inibirne l'accesso da parte dei cinghiali;
- d. predisporre una recinzione intorno alle aree picnic e/o procedere alla raccolta dei rifiuti (umido) nelle ore pomeridiane al fine di inibirne l'accesso da parte dei cinghiali



Indicatori di efficacia per la Gestione rifiuti:

Discariche

- Presenza discariche (SI, NO).
- Numero discariche controllate /numero presenti
- Numero discariche integre/numero controllate

Cassonetti

- Presenza cassonetti (SI, NO).
- Numero cassonetti in sicurezza/numero presenti

GESTIONE AREE PICNIC

- Qualora l'Area Picnic non sia gestita dal Comune, Ente Parco o privato in grado di assicurare, quotidianamente: divieto di utilizzo e cartellonistica informativa. In deroga: asportazione dei rifiuti ad opera degli utilizzatori dell'area.
- Qualora l'Area Picnic sia gestita dal Comune, Ente Parco o privato in grado di assicurare, quotidianamente, la presenza sul posto, si ritiene possibile lo svolgimento dell'attività di Aree Picnic nel rispetto tassativo delle seguenti prescrizioni:
 - che le aree di sosta, le aree antistanti l'area Picnic, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, prima dell'occupazione dei tavoli, da parte del gestore dell'Area al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale o animali in evidente stato di difficoltà all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. È necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area picnic e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrata). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità Competente Locale (Servizio Veterinario) per territorio.
 - Al termine di ogni giornata dovrà esser predisposta apposita scheda contenente almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto. In alternativa, si invita ad utilizzare l'applicativo Xcaccia che può essere scaricato gratuitamente;
 - che l'accesso all'Area Picnic sia consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e/o sterrate);
 - che l'accesso all'Area Picnic sia consentito esclusivamente con cane a guinzaglio; di conseguenza è tassativamente vietato lasciare i cani liberi;
 - che il pubblico partecipante non esca all'Area Picnic o dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso o dell'area;
 - che il Comune/Ente Parco/privato individui le aree di Parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti assicurandone la quotidiana rimozione a termine della giornata;
 - obbligo di allontanare e mettere in sicurezza i rifiuti alimentari al fine di non renderli disponibili ai selvatici il più rapidamente possibile o, in ogni caso, al termine della giornata;
 - divieto di consumazione e/o somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalità.

Spetta al Sindaco emanare apposita Ordinanza prevedendo che in caso di mancato rispetto di quanto prescritto si procede all'inibizione dell'utilizzo dell'Area Picnic.

Aree picnic

- Presenza aree picnic (SI, NO).
- Numero aree picnic controllate/numero presenti
- Numero aree picnic recintate/numero controllate

AZIONE STRATEGICA 6

METODI ALTERNATIVI DI CONTENIMENTO DELLA SPECIE

6.1 – Progetti di sperimentazione di metodi alternativi di contenimento della specie

Al momento non sono previste metodiche alternative per il contenimento della specie.